

D.L. 14/08/2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203, S.O.

Art. 88. Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche (213)

In vigore dal 1 gennaio 2021

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30*, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. (215)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021. (214)

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

(213) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126*.

(214) Comma così modificato dalla *legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 664, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(215) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 664, lett. a), L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.